



Assegno di maternità Anno 2021

INFORMAZIONI

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51.

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal Comune la quota differenziale.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. Per l'anno 2021 l'importo della prestazione (in misura intera) è pari a 348,12 euro mensili per cinque mensilità, per complessivi 1.740,60 euro.

L'istanza deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento preadottivo.

A CHI SI RIVOLGE

Per poter accedere alla prestazione sociale occorre avere i seguenti requisiti:

- essere donne disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi (in caso contrario si può accedere ai cosiddetti "assegni di maternità dello Stato", per cui vedasi il sito www.inps.it);
- aver partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino;
- essere cittadine italiane residenti nel Comune, comunitarie o extracomunitarie in possesso del richiesto titolo di soggiorno al momento della presentazione della domanda o comunque entro 6 mesi dalla data del parto, o essere in possesso dello Status di Rifugiato politico;
- avere un I.S.E.E non superiore a 17.416,66 euro e non ricevere altre prestazioni previdenziali o altro assegno maternità INPS.

DOCUMENTI NECESSARI

- copia documento d'identità;
- copia certificazione I.S.E.E. in corso di validità;
- eventuali coordinate di conto corrente bancario/postale o libretto postale per l'accredito del contributo (Il richiedente deve essere intestatario o cointestatario del c/c).